

DVR e SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

In risposta a una interpellanza (N. 26 del 17.09.2007) presentata dalla Confederazione italiana delle associazioni delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (Confitem), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito chiarimenti in ordine al disposto di cui all'art. 25, comma 5, lette. c), D.Lgs. 276, 10 settembre 2003, per effetto del quale **la stipulazione di un contratto di somministrazione di lavoro è vietata quando l'impresa utilizzatrice non abbia effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626.**

È evidente, quindi, che l'accordo tra l'agenzia di lavoro e l'impresa utilizzatrice risulta essere nullo se l'impresa non ha preventivamente valutato i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori in relazione alla natura dell'attività svolta e, successivamente, elaborato un documento di valutazione dei rischi (ex art. 4, comma 2 del D.Lgs. 626). È opportuno, quindi, che, al fine di scongiurare l'ipotesi di nullità del contratto, l'agenzia di lavoro abbia **"verificato"** la puntuale osservanza dell'articolo suddetto da parte del soggetto utilizzatore.

Il somministratore ha svolto sino a oggi tale accertamento limitandosi a chiedere, contestualmente alla stipula del contratto di somministrazione, il rilascio di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa utilizzatrice e attestante la compiuta aderenza al dettato di cui al già menzionato art. 4, D.Lgs. 626, 19 settembre 1994.

Le verifiche a cui è tenuta l'impresa fornitrice.

Ponendo in evidenza che il somministratore è tenuto ad usare «la normale diligenza richiesta ad un operatore professionale specificamente autorizzato dalla pubblica autorità all'esercizio della propria attività ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276», il Dicastero, diversamente da quanto stabilito dalla prassi a oggi affermatasi, ha **precisato** che il somministratore stesso può ritenersi esente da qualsiasi responsabilità e, in particolare, dalla responsabilità penale derivante da un comportamento omissivo che abbia cagionato l'infortunio sul lavoro del lavoratore somministrato, solo quando abbia diligentemente verificato l'effettivo adempimento del più volte citato complesso di obblighi previsti dall'art. 4, D.Lgs. 626. Dunque, in sede di "verifica", il somministratore non può essersi limitato alla mera acquisizione di una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa utilizzatrice, **ma deve essersi accertato «dell'avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell'utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso».**

Tale ultima indicazione pare costituire, dato il tenore letterale dell'espressione impiegata, una sorta di "prescrizione minima" che non preclude al somministratore di svolgere, ove possibile e consentito, verifiche più approfondite rispetto alla mera "presa visione" del documento in parola. Naturalmente, l'attività di verifica in argomento non può in alcun modo comportare l'assunzione di responsabilità da parte del somministratore con riguardo al merito della valutazione dei rischi effettuata dal soggetto utilizzatore.

In verità, l'indicazione ministeriale potrebbe non essere sufficiente a liberare da qualsivoglia responsabilità (anche penale) il somministratore, dal momento che l'attività di "verifica" condotta da quest'ultimo dovrebbe essere finalizzata ad accertare **l'effettivo adempimento** delle prescrizioni. Infatti, in sede di eventuale giudizio, l'indagine volta ad accertare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'infortunio occorso al lavoratore somministrato e la condotta riconducibile al soggetto somministratore non sarebbe limitata alla sola (e comprovabile) "presa visione" del DVR dell'impresa utilizzatrice, ma sarebbe, altresì, rivolta alle valutazioni e considerazioni preliminarmente svolte dal somministratore in ordine alla selezione del lavoratore da destinare all'impresa utilizzatrice. Selezione che (vedi art. 4, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 626) deve essere fatta tenendo conto sia delle capacità individuali che dello stato di salute del lavoratore stesso.

Tale prescrizione obbliga sostanzialmente il somministratore a svolgere, in ordine all'opportunità di inserire il proprio lavoratore in un determinato "contesto produttivo", ineludibili considerazioni di opportunità che certamente superano la mera "presa visione" del documento di valutazione dei rischi del soggetto utilizzatore.

Inoltre, se il soggetto utilizzatore è tenuto ad aggiornare le misure necessarie per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b), D.Lgs. 626), sarebbe forse opportuno che un'apposita clausola del contratto di somministrazione obblighi il soggetto utilizzatore a informare con la massima tempestività il somministratore circa eventuali **aggiornamenti** apportati al DVR, affinché la scelta di inserimento del lavoratore già operata dal somministratore possa essere opportunamente riesaminata e, laddove necessario, essere adattata ovvero modificata.

Ovviamente, e come peraltro espressamente puntualizzato dal Dicastero, la dichiarazione del legale rappresentante resta condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'accertamento svolto dal somministratore solo in caso di autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante di un'impresa che occupi sino a dieci addetti ovvero del titolare di un'azienda familiare.